

COMUNICAZIONE N. 70

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

LORO SEDI

Resp. Proced.: Dr.ssa C. D'Addio

Resp. Istrut.: Dr.ssa L.R. Di Adamo

OGGETTO: Verifica inadempimenti fiscali nei confronti dei pagamenti ai professionisti

Ad integrazione della Comunicazione n.24/2026, di seguito si ricorda che **a decorrere dal 15 giugno 2026**, anche i pagamenti, di qualunque importo, dovuti agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, sono sottoposti alla verifica di inadempimento fiscale, come stabilito dall'art. 1, comma 725, della legge n. 199/2025, che ha introdotto il nuovo comma ter all'art. 48-bis del DPR 602/1973.

Gli OMCEO prima di eseguire il pagamento nei confronti del professionista verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

- a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti».

La disposizione si applica **a decorrere dal 15 giugno 2026** indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti. Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati successivamente a tale data, sono soggetti alla nuova disciplina.

Ambito applicativo: compensi professionali e assenza di soglia

Il nuovo comma 1-ter si applica alle somme dovute agli esercenti arti e professioni, ossia ai **redditi di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR**. La novità centrale consiste nel fatto che la verifica:

- deve essere effettuata **per qualsiasi importo**, anche minimo;
- riguarda cartelle di pagamento **di qualunque ammontare**.

Meccanismo, con il nuovo sistema:

- l'OMCeO verifica la posizione del professionista;
- in caso di inadempienza, **versa direttamente all'agente della riscossione** le somme dovute;
- al professionista viene corrisposta solo l'eventuale **eccedenza**.

La dottrina ha efficacemente qualificato questo meccanismo come una forma di **“pignoramento ope legis” semplificato**, in quanto anticipa gli effetti dell'esecuzione forzata direttamente nella fase del pagamento.

Ambito soggettivo e tipologie di compensi

La norma si applica a tutti gli **esercenti arti e professioni**, tra cui:

- avvocati (anche per il patrocinio a spese dello OMCeO);
- consulenti;
- periti.

La verifica riguarda i pagamenti derivanti non solo da contratti, ma anche da altri titoli giuridici idonei a generare obbligazioni, come sentenze o disposizioni normative.

Coordinamento con altre verifiche (DURC e intervento sostitutivo)

Un aspetto operativo rilevante riguarda il coordinamento con altre forme di controllo, in particolare con la verifica della **regolarità contributiva (DURC)**. Nel caso in cui il beneficiario presenti contemporaneamente, inadempienze fiscali e irregolarità contributive, la prassi amministrativa ha chiarito che prevale il meccanismo dell'**intervento sostitutivo previdenziale**. Pertanto, la verifica ex comma ter art. 48-bis, si applica quindi solo sull'eventuale **importo residuo**.

Profili di responsabilità

La riforma non introduce nuove sanzioni autonome, ma amplia l'ambito applicativo del sistema di responsabilità già previsto.

In caso di **omessa o errata verifica**:

- il pagamento effettuato al professionista può risultare inefficace nei confronti dell'agente della riscossione;
- l'amministrazione può essere tenuta a corrispondere nuovamente le somme, con rischio di **duplice esborso**;
- possono emergere profili di **responsabilità amministrativo-contabile** per danno erariale;
- possono inoltre configurarsi responsabilità **disciplinari** per i funzionari coinvolti.

Considerazioni conclusive

A partire dal 15 giugno 2026, ogni pagamento di compensi professionali diventa, di fatto, un **momento di verifica** obbligatoria della posizione fiscale del beneficiario e può tradursi immediatamente in un soddisfacimento del credito erariale. Si tratta di un intervento che comporta un rilevante impatto organizzativo e richiederà un attento adeguamento delle procedure amministrative.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005